Repert. n. 2446/2020 del 13/05/2020



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani Presidente relatore

dr. Roberto Monteverde Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1685/2016 tra le parti:

ATTORE CURATELA FALLIMENTO NI SRL, p. IVA - difesa: - domicilio: presso il difensore **CONVENUTI** E B , cf l **N N** cf 1 - difesa: - domicilio: via , presso il difensore TERZO CHIAMATO , cf I contumace

OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.

- a) accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. Beresse E quale amministratore di diritto della società fallita N Srl e della Sig.ra R quale amministratrice di fatto della predetta N srl, ex art 146 LF per tutti i motivi sopra meglio esposti, condannare quest'ultimi in via principale in solido tra di loro, in via subordinata in relazione alle reciproche responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società e conseguentemente dalla curatela a causa della loro condotta, danni che si quantificano nella somma di euro 150.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che all'esito dell'istruttoria sarà ritenuta di giustizia, somma da determinarsi anche a mezzo di apposita CTU ovvero da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale adito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di produzione del danno fino al momento del saldo.
- b) accertata esistenza del credito della curatela verso il Sig. B conseguentemente a tale accertamento, revocare ovvero dichiarare inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento Nama srl, ai sensi dell'art.2901 c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 11 maggio 2015 (repertorio 90534/26321) proveniente dal Notaio, Dott. I trascritto in data 27 maggio 2015 presso la Conservatoria dei Registri al numero 1220 Registro Particolare ed al numero Immobiliari di 1710 Registro Generale, atto con il quale il Sig. E B B ha conferito nel fondo patrimoniale costituito con la moglie le sua quota di ½ delle seguenti unità immobiliari e limitatamente a queste ultime:
 - Unità immobiliare sita nel Comune di | , catasto Terreni del foglio 5, particella 77. Loc. - Unità immobiliare sita nel Comune di catasto foglio 5, particella 78, Terreni del (- Unità immobiliare sita nel Comune di , catasto Terreni del Comune di anno , foglio 5, particella 532, - Unità immobiliare sita nel Comune di catasto Terreni del Comune di Sono foglio 10, particella 707, - Unità immobiliare sita nel Comune di , catasto , foglio 10, particella 709, Terreni del (

Sentenza n. 1045/2020 pubbl. il 13/05/2020 RG n. 1685/2016

Repert. n. 2446/2020 del 13/05/2020 catasto

- Unità immobiliare sita nel, catasto
Fabbricati del foglio 10, particella 533, subalterno 1,
C6,
- Unità immobiliare sita nel Comune di catasto
Fabbricati del Comune di foglio 10, particella 533, subalterno 2,
A3 Via U. Mantero;
- Unità immobiliare sita nel Comune di
Terreni del Comune di , foglio 5, particella 436, Loc.
- Unità immobiliare sita nel Comune di
Terreni del Comune di foglio 5, particella 716, Loc.
- Unità immobiliare sita nel Comune di Comune
Fabbricati del Comune di foglio 5, particella 350, C2, Loc.
;
- Unità immobiliare sita nel Comune di
Fabbricati del Comune di finance, foglio 5, particella 568, subalterno 1,
C6, Via U. I
- Unità immobiliare sita nel Comune di Comune
Fabbricati del Comune di foglio 5, particella 568, subalterno 2, A2,
Via
- Unità immobiliare sita nel Comune di
Fabbricati del Comune di financia, foglio 5, particella 568, subalterno 3, A3,
Via ;
- Unità immobiliare sita nel Comune di
Fabbricati del Comune di foglio 5, particella 568, subalterno 4,
C6, Via
- Unità immobiliare sita nel Comune di
Terreni del Comune di Estato , foglio 5, particella 566;
- Unità immobiliare sita nel Comune di Comune
Terreni del Comune di foglio 10, particella 101,
- Unità immobiliare sita nel Comune di
Terreni del Comune di foglio 10, particella 105, Loc.
relativamente agli immobili descritti al punto 17 dell'atto di narrativa;
il tutto con ordine al conservatore, con esonero di responsabilità, di
trascrivere l'emananda sentenza.

c) Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio.





Sentenza n. 1045/2020 pubbl. il 13/05/2020

RG n. 1685/2016

Repert. n. 2446/2020 del 13/05/2020

In via istruttoria, per l'ammissione delle prove chieste con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 CPC.

Convenuti: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, provvedere come segue:

NEL MERITO

legge.

in via principale: rigettare le domande tutte avanzate nei loro confronti dall'attrice Curatela del Fallimento N s.r.l. in quanto infondate, in fatto e in diritto, oltre che non provate, mandando assolti i convenuti conchiudenti E e N R sempre in via principale: al fine di ottenere la liberazione dei convenuti dalle pretese dedotte dall'attore, accertare e dichiarare che la chiamata in causa A R nata a ' il e residente in 10 ha svolto fin dalla costituzione della società e, comunque, a decorrere dal 13/8/2010 le funzioni e ricoperto la qualifica di amministratore di fatto della società N s.r.l. e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la stessa è l'unica e diretta responsabile degli asseriti danni subiti dal fallimento Nasassa.r.l. Per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi la chiamata A Ran, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, a corrispondere quanto eventualmente dovuto in favore della Curatela del Fallimento Nesser.l. per i (contestati) titoli dedotti in atto di citazione. Dichiararsi, comunque, tenuta e condannarsi la chiamata Allessa Rese a manlevare e tenere indenne i convenuti da ogni richiesta attorea nonché a risarcire i danni che i convenuti dovesse subire in conseguenza di eventuali accertati inadempimenti o responsabilità della stessa chiamata A Vinte, in ogni caso, le spese di causa con addebito degli accessori come per

Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5128e88da106d311a3b53aeab748b58f

Sentenza n. 1045/2020 pubbl. il 13/05/2020 RG n. 1685/2016

Repert. n. 2446/2020 del 13/05/2020

Fatto e processo

Il curatore del Fallimento N Srl - costituita nel settembre 2009, partecipata da F B (65%) e dalla F Srl (35%) e amministrata da B (65%), dichiarata fallita con sentenza n. 6/15 del Tribunale di Livorno in data 28/1/2015 – riferisce che a decorrere dal 2011 è stata omessa pressoché integralmente la tenuta delle scritture contabili nonché la presentazione di denunce fiscali, con ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2010.

Da questo quadro di totale assenza di elementi contabili derivano conseguenze pregiudizievoli per la società, quali l'impossibilità di ricostruire (e quindi esigere il pagamento de) i crediti vantati verso terzi, iscritti nel 2010 per € 75.372, o di avere notizie delle rimanenze, appostate in quell'anno al valore di € 39.650 e successivamente, secondo dichiarazioni rese da Barrano, trasportate in un magazzino di proprietà di terzi, al quale il curatore non ha avuto accesso non disponendo della chiave, e comunque non riscontrabili in assenza di un registro di beni ammortizzabili o altro elenco anche informale.

Nello stato passivo del Fallimento si sono insinuati i lavoratori dipendenti, l'Erario e gli Istituti previdenziali / assistenziali (per un totale – al momento della introduzione della lite – di € 118.740,64, cui poi si è aggiunta altra domanda per € 7.672,00, a fronte di un attivo pari a zero); ma è verosimile che altri creditori si aggiungeranno in seguito, non avendo potuto il curatore, di nuovo per la totale assenza di scritture, inviare le comunicazioni previste dall'art. 92 LF.

In conclusione B , con la sua gestione, avrebbe provocato a N un danno di difficile quantificazione e, quindi, da liquidare equitativamente, per il quale chiede la condanna del convenuto al risarcimento per somma indicata pari ad € 150.000 oltre rivalutazione e interessi – o per quella diversa di giustizia.

In secondo luogo, il curatore riferisce che B ha costituito con la moglie R un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e vi ha conferito i diritti di comproprietà su 17 immobili (terreni e fabbricati), ricevuti per via ereditaria; ritenendo tale conferimento effettuato per sottrarre quei beni alle ragioni dei creditori, ne chiede la revoca ai sensi dell'art. 2901 CC - con riserva di separata azione revocatoria o per simulazione di altro atto di vendita di un diverso immobile.



Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.

Con riferimento all'azione di responsabilità, B dettagliatamente riferito vicende che hanno preceduto e seguito la costituzione di N Srl – afferma in sostanza di non essere responsabile del dissesto della società in quanto suo amministratore solo formale: egli infatti, anche per motivi di salute, aveva delegato l'amministrazione della società e la tenuta della contabilità ad altra persona nella quale riponeva la massima fiducia, tale R che partecipava del capitale di N a mezzo della Fl sua fiduciaria. Ogni atto di gestione sarebbe pertanto da imputare alla Rella quale amministratrice di fatto e, da ciò, discenderebbe l'infondatezza della domanda nei confronti del B tale scopo chiamata in causa, di tenere il convenuto indenne da ogni pregiudizio economico.

Per quanto riguarda l'azione revocatoria, anch'essa sarebbe infondata: sia per l'insussistenza di un credito in capo al Fallimento, sia per la mancanza di un danno e della conoscenza dello stesso da parte dei coniugi B che hanno unicamente voluto destinare un patrimonio ereditato ai bisogni della famiglia.

R è rimasta contumace. Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 CPC il Fallimento attore, preso atto delle difese dei convenuti relative alla gestione di Naca, ha esteso la domanda nei confronti della terza chiamata in causa.

Acquisita la documentazione prodotta, esperito inutilmente un tentativo di mediazione, ammesse prove testimoniali chieste da B assunta, con decadenza del convenuto dall'assunzione della rimanente - il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

Motivi della decisione

1) L'azione risarcitoria.

La responsabilità dell'AU B società senza tenere alcuna delle scritture contabili obbligatorie per legge è evidentemente condotta quanto meno colpevole e fonte di obbligo risarcitorio.

Il danno sussiste con certezza: già il fatto di non poter recuperare alcuno dei beni registrati nell'ultimo bilancio come rimanenze di magazzino, per

Repert. n. 2446/2020 del 13/05/2020

l'impossibilità di reperirle, o di quelli indicati nel 2010 come crediti, non potendo essere individuati i debitori, è da considerare danno, in assenza di qualsivoglia spiegazione fornita dall'AU o risultante dalla – inesistente – documentazione.

Più in generale, l'omissione totale della contabilità consente di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso sbilancio fallimentare, che, per la carenza detta, non può essere in alcun modo spiegato e ricondotto ad attività svolta nell'interesse della società (Cass. SU 9100/2015, Cass. 38/2017 e, ora, art. 2486 CC novellato dal CCII).

Posto che il passivo fallimentare ammonta ad € 126.412,64, secondo la documentazione agli atti, e non risulta attivo, è possibile determinare il risarcimento dovuto nella somma di € 130.580, pari al suddetto sbilancio maggiorato della rivalutazione monetaria dalla data del fallimento ad oggi.

La difesa del convenuto, sull'azione di responsabilità, è inefficace: sia perché l'assunzione ed il mantenimento della titolarità della carica di amministratore impediscono di riversare su altri, seppure si fossero ingeriti nell'amministrazione della società, la responsabilità della gestione stessa - l'AU può e deve estromettere soggetti non titolati da qualunque ingerenza e, in caso contrario, si assume il rischio degli effetti degli atti di tali "amministratori di fatto"; sia perché, nel caso di specie, l'unica testimonianza raccolta non ha fornito alcun elemento di prova utile.

La deposizione della teste Variationi infatti, risulta generica ("c'era un commercialista esterno di Livorno al quale erano mandati i documenti contabili") e irrilevante: perché l'amministrazione di una società non si esaurisce nella gestione della contabilità; un amministratore può anche delegare gli adempimenti contabili ma non perde per questo il suo potere-dovere di tenere sotto controllo i conti e la corretta tenuta delle scritture obbligatorie; inoltre è inconferente ("la dr.ssa Rame veniva tutti i giorni in azienda ... aveva molti contatti, per cui spesso era lei a parlare con clienti e fornitori ... era sempre presente, Barrano"): perché per essere considerata amministratore di fatto, occorrerebbe la prova del compimento da parte sua di atti tipici (e tale non è il fatto di "parlare con clienti e fornitori", né aver tenuto il colloquio di lavoro per l'assunzione della stessa Variatione di e sistematici (Cass. 4045/2016).

Quanto a Barran, aver svolto la sua funzione di amministratore senza curarsi della contabilità, senza andare in azienda e lasciando che qualcun



Sentenza n. 1045/2020 pubbl. il 13/05/2020

RG n. 1685/2016

Repert. n. 2446/2020 del 13/05/2020

altro "parlasse" con clienti e fornitori non elimina né riduce, semmai aumenta la sua responsabilità.

Né una diversa conclusione può trarsi dall'atto datato 13/8/2010 (doc. 1 di parte convenuta), con il quale Barrara avrebbe delegato alla Romolteplici attività di gestione relative alla Nilla tale atto, integrante un contratto di mandato, è infatti sottoscritto dal solo Barrara e non vi è alcuna prova che esso sia stato accettato e neppure conosciuto dalla mandataria.

In conclusione, non vi sono elementi per ritenere R amministratrice di fatto e, di conseguenza, responsabile del danno: per giungere a diversa conclusione, invero, occorrerebbe la prova del compimento da parte sua, in via sistematica e non occasionalmente, di atti tipici di gestione.

La domanda di risarcimento svolta dal Fallimento dev'essere accolta, per l'importo sopra indicato, nei confronti del solo E Barrera, la cui domanda di regresso nei confronti di A Regresso va respinta.

*

2. L'azione revocatoria.

L'atto di disposizione del patrimonio personale – datato 11/5/2015 e, quindi, successivo alla dichiarazione di fallimento di N - è documentato oltre che pacificamente riconosciuto dai convenuti.

I coniugi B contrastano la domanda affermando piuttosto l'insussistenza (A) di un credito in capo al Fallimento, (B) di un danno e (C) della sua conoscenza da parte loro.

Gli assunti difensivi sono da respingere.

Sul punto A: la qualifica di creditore che legittima l'azione revocatoria non deve essere pacifica, riconosciuta o affermata con sentenza passata in giudicato, ben potendo essere, al contrario, oggetto di controversia; purché abbia un fondamento apprezzabile. Nel nostro caso, non solo tale fondamento è tanto apprezzabile da essere affermato in questa sentenza, ma lo stesso convenuto lo aveva riconosciuto.

Barria, infatti, in data 17/9/2013 sottoscrisse una scrittura (doc. 4c di parte attrice) nella quale proponeva, per definire posizioni di debito / credito sue personali e della moglie Nancione nei confronti di Nancione, di cedere l'intera sua partecipazione e trasferire alla società il suo diritto di proprietà su un immobile sito a nonché l'attività di commercio ambulante: ed è chiaro che, se la proposta era formulata in termini di cessione

Repert. n. 2446/2020 del 13/05/2020

a favore di Ni la posizione dei coniugi B - N verso la società doveva essere assai più di debito che di credito.

Da ultimo, B afferma di aver versato alla società, come socio e a titolo di finanziamento, la complessiva somma di € 92.313,64: argomento non utile, posto che non è stata tempestivamente formulata alcuna eccezione di compensazione e che gli stessi documenti attestanti il finanziamento sono stati prodotti tardivamente, con la terza memoria istruttoria.

Sul punto B: rendere indisponibile un proprio consistente patrimonio immobiliare rappresenta sicuramente un pregiudizio per i creditori (Cass. 29727/2019), diminuendo se non azzerando la possibilità di questi ultimi di soddisfarsi sui beni del debitore e non avendo B quali ulteriori beni di sua proprietà potrebbe far fronte al debito verso la curatela.

Sul punto C: la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito (Cass. 9798/2019), talché, ai fini dell'art. 2901 CC, è sufficiente la conoscenza da parte del debitore del possibile pregiudizio per i creditori, non occorrendo che ad essa partecipi anche l'altro contraente (Cass. 13343/2015).

Tale conoscenza sussiste ogni qual volta il debitore sia consapevole che l'atto dispositivo è tale da essere potenzialmente pregiudizievole per i creditori. Nella fattispecie, la sottrazione dell'intero patrimonio immobiliare alla generica garanzia personale integra sicuramente il requisito della scientia damni, essendo impensabile che B abbia costituito un fondo patrimoniale (per l'appunto, dopo la dichiarazione di fallimento della società di cui era AU) ai sensi degli art. 167 e ss. CC, senza sapere che l'effetto di quell'atto sarebbe stata proprio la sottrazione dei beni alle pretese di chi vantasse nei confronti suoi (o della moglie) crediti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In conclusione, ricorrono tutti i presupposti per dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento N. Srl l'atto di costituzione di fondo patrimoniale.

Le domande sono accolte nei termini indicati.

Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, anticipate e prenotate a debito dello Stato, essendo il Fallimento attore ammesso al patrocinio gratuito; l'obbligo solidale della Ne è limitato al 50% del rimborso totale dovuto all'Erario, risultando ella soccombente solo in relazione alla domanda revocatoria.

Sentenza n. 1045/2020 pubbl. il 13/05/2020 RG n. 1685/2016 Repert. n. 2446/2020 del 13/05/2020

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:

- condanna E B B B a pagare al Fallimento N Srl la somma di €
 130.580 a titolo di risarcimento del danno;
- 2. rigetta ogni domanda nei confronti di A
- 3. dichiara inefficace nei confronti del Fallimento N Srl l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, posto in essere da E B e R N in data 11/5/2015 per notaio Patané, repertorio n. 90534/26321, trascritto in data 27/5/2015 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sarzana al numero 1220 Registro Particolare ed al numero 1710 Registro Generale, limitatamente al conferimento da parte di B della sua quota di proprietà del 50% sulle seguenti unità immobiliari:





Sentenza n. 1045/2020 pubbl. il 13/05/2020 RG n. 1685/2016 Repert. n. 2446/2020 del 13/05/2020



4. condanna E B B e e R N in solido tra loro ma con limitazione dell'obbligo solidale della N al 50% del totale dovuto, a rifondere allo Stato le spese da questo anticipate e prenotate a debito.

Firenze, 17 marzo 2020

Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani

